

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1232/85 della Commissione, del 13 maggio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1233/85 della Commissione, del 13 maggio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1234/85 della Commissione, del 13 maggio 1985, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna	5
Regolamento (CEE) n. 1235/85 della Commissione, del 13 maggio 1985, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia	7
Regolamento (CEE) n. 1236/85 della Commissione, del 13 maggio 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	9
Regolamento (CEE) n. 1237/85 della Commissione, del 13 maggio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	14

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

85/257/CEE, Euratom :

* Decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità	15
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1232/85 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 maggio 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	89,43
10.01 B II	Frumento duro	135,90 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	88,85 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	87,90
10.04	Avena	75,30
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	79,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	53,25 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	96,97 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	140,74
11.01 B	Farine di segala	139,93
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	224,48
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	149,20

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1233/85 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 maggio 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,74	2,74	6,07
10.01 B II	Frumento duro	0	2,01	2,01	2,01
10.02	Segala	0	1,36	1,36	1,36
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	3,83	3,83	8,50

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,88	4,88	10,80	10,80
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	3,64	3,64	8,07	8,07
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1234/85 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1985

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 785/85 della Commissione, del 27 marzo 1985, che fissa, per la campagna 1985, i prezzi di riferimento delle zucchine⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 60,76 ECU per 100 kg netti per il mese di maggio 1985;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le zucchine spagnole il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette zucchine

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di zucchine (sottovoce 07.01 T I della tariffa doganale comune), originarie della Spagna, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 16,43 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1235/85 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1985

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 270/85 della Commissione, del 31 gennaio 1985, che fissa, per la campagna 1985, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 76,12 ECU per 100 kg netti per il mese di maggio 1985;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati

sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 270/85;

considerando che per i cetrioli polacchi il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di cetrioli (sottovoce 07.01 P I della tariffa doganale comune), originari della Polonia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 8,81 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1985, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1236/85 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini vivi della sottovoce 01.03 A II b) e di alcuni prodotti della sottovoce 02.01 A III; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.06 B I è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questa sottovoce, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia

opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani delle sottovoci 02.06 B I b) 1 e B I b) 5 aa);

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti delle sottovoci ex 16.01 A e B, ex 16.02 A II e B III a) 2, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(ECU/100 kg)	
		Ammontare delle restituzioni	
02.01 (segue)	(22) Parti anteriori o spalle, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 millimetri, congelate o imballate sotto vuoto (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni	Peso netto	
		5,00	
		30,00	
		(33) altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni	5,00
			28,00
		(44) Pancette, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 millimetri, congelate o imballate sotto vuoto (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni	5,00
			28,00
		(55) altre pancette, anche in pezzi, scotennate (a) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America e il Canada — le altre destinazioni	4,00
			22,00
		02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :
	B. della specie suina domestica :		
	I. Carni :		
	a) salate o in salamoia :		
	3. Prosciutti, anche in pezzi	32,00	
	5. Lombate, anche in pezzi	32,00	
	6. Pancette, anche in pezzi	20,00	
	7. altre :		
	ex aa) disossate :		
	(11) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a)	32,00	
	(22) Pancette, anche in pezzi, scotennate (a)	20,00	
	b) secche o affumicate :		
	1. Prosciutti, anche in pezzi :		
	(aa) Prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele		
	(b)	64,00	
	(bb) altri	47,00	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.06 (segue)	4. Pancette, anche in pezzi	22,00
	5. altre :	
	ex aa) disossate :	
	(11) Prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele, anche in pezzi (b)	64,00
	(22) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a)	47,00
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carne, di frattaglie o di sangue, destinate all'alimentazione umana :	
	A. di fegato (f)	28,00
	B. altri (c) :	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (d) (f)	50,00
	II. non nominati (f)	34,00
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, destinate all'alimentazione umana :	
	A. di fegato :	
	II. altre	24,00
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :	
	2. altre, contenenti in peso :	
	aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :	
	11. Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari), anche in pezzi :	
	(aaa) non cotti ; miscugli di carne cotta e di carne non cotta (e) (g)	22,00
	(bbb) altre (g)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia	6,00
	— le altre destinazioni	37,00
	22. Collari o spalle, anche in pezzi :	
	(aaa) non cotti ; miscugli di carne cotta e di carne non cotta (e) (g)	22,00
	(bbb) altre (g)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia	5,00
	— le altre destinazioni	34,00

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 16.02 (segue)	33. altre :	Peso netto
	(aaa) non cotte ; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte (e) (g)	17,00
	(bbb) altre (g) per le esportazioni verso : — gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia — le altre destinazioni	4,00 24,00
	bb) 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (g)	19,00
	cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (g)	10,00

- (a) I prodotti possono essere classificati in questa sottovoce solo se il loro stato permette l'identificazione della loro provenienza dai tagli primari citati.
- (b) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.
- (c) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.
- (d) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.
- (e) Sono considerati come « non cotti » i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.
- (f) Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 16.01, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o origine, contenuti in tali preparazioni.
- (g) La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1237/85 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1230/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.
⁽⁴⁾ GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	48,32 45,36 ⁽¹⁾

- ⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1985

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(85/257/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, con decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽⁴⁾, in appresso denominata « decisione del 21 aprile 1970 », è stato istituito un sistema comunitario di risorse proprie;

considerando che per accrescere le risorse proprie mantenendo le attuali fonti di entrate, fissate dalla decisione del 21 aprile 1970, occorre aumentare il limite dell'1 % applicato alla base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo nella riunione del 25 e 26 giugno 1984 a Fontainebleau;

considerando che, secondo tali conclusioni, il tasso massimo di mobilitazione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto è fissato

all'1,4 % alla data del 1° gennaio 1986; che questo tasso massimo vale per ciascuno Stato membro ed entrerà in vigore dal momento in cui le procedure di ratifica saranno espletate, ed al più tardi il 1° gennaio 1986; che il tasso massimo può essere portato all'1,6 % alla data del 1° gennaio 1988 con decisione del Consiglio presa all'unanimità e previo accordo dato secondo le procedure nazionali;

considerando che, secondo le medesime conclusioni, il Consiglio europeo ha ritenuto che la politica delle spese costituisca, a termine, il mezzo fondamentale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio;

considerando tuttavia che il Consiglio europeo ha deciso che ogni Stato membro cui incombe un onere di bilancio eccessivo rispetto alla sua prosperità relativa può beneficiare, a tempo debito, di una correzione;

considerando che tale correzione deve ora essere applicata per il Regno Unito,

HA STABILITO LE PRESENTI DISPOSIZIONI DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Alle Comunità sono attribuite risorse proprie, secondo le modalità fissate nei seguenti articoli, per assicurare l'equilibrio del loro bilancio.

Il bilancio delle Comunità, senza pregiudizio delle altre entrate, è integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 193 del 21. 7. 1984, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 26. 11. 1984, pag. 60.

⁽³⁾ GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

Articolo 2

Le entrate provenienti :

- a) dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
- b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri,

costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.

Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che siano istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sempre che la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sia stata ultimata.

Articolo 3

1. Costituiscono parimenti risorse proprie le entrate provenienti, conformemente al presente articolo, dall'applicazione di determinati tassi alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, determinata in modo uniforme per gli Stati membri secondo norme comunitarie.

2. Nessuno dei tassi previsti dal paragrafo 1 è superiore all'1,4 %. Tali tassi sono fissati nell'ambito della procedura di bilancio tenendo conto di tutte le altre entrate.

3. I tassi vengono fissati nel modo seguente :

- a) si fissa un tasso uniforme rispetto alla base imponibile di cui al paragrafo 1 ;
- b) per quanto riguarda il tasso da applicare al Regno Unito, dall'importo ottenuto mediante applicazione del tasso uniforme è effettuata una deduzione nel seguente modo :
 - i) si calcola la differenza, nel precedente esercizio di bilancio, fra la quota percentuale del Regno Unito nell'imposta sul valore aggiunto che

sarebbe stata pagata in tale esercizio, compresi gli aggiustamenti a titolo di esercizi anteriori, se fosse stato applicato il tasso uniforme, e la quota percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite ;

- ii) si applica la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite ;

- iii) si moltiplica il risultato per 0,66.

L'importo ridotto è diviso per la base imponibile del Regno Unito ;

- c) per quanto riguarda i tassi da applicare agli altri Stati membri è a carico di detti Stati un importo equivalente alla deduzione di cui alla lettera b). La ripartizione di questa somma è in primo luogo calcolata in base alle quote di tali Stati nei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dall'applicazione del tasso uniforme, con esclusione del Regno Unito ; essa è poi aggiustata in modo da limitare la partecipazione della Repubblica federale di Germania ai due terzi della parte risultante da tale calcolo.

I tassi da applicare a detti Stati membri sono ottenuti dividendo per la base imponibile di ogni Stato membro il totale dell'addizione degli importi risultanti dall'applicazione del tasso uniforme e della rispettiva quota nella somma aggiuntiva ;

- d) in caso di applicazione del paragrafo 7, contributi finanziari sostituiscono i pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto nei calcoli del presente paragrafo, per ogni Stato membro interessato.

4. All'entrata in vigore del presente paragrafo, in deroga alla decisione del 21 aprile 1970, si procede ad una deduzione forfettaria di 1 000 milioni di ECU dall'importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuto dal Regno Unito. Un ammontare equivalente a tale deduzione è a carico degli altri Stati membri e ripartito secondo il paragrafo 3, lettera c).

Le operazioni indicate nel precedente comma costituiscono modifiche delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per l'esercizio 1985. Se necessario, gli importi corrispondenti sono computati dalla Commissione a titolo dell'esercizio 1985.

5. La Commissione effettua i calcoli necessari per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4.

6. Se all'inizio di un esercizio il bilancio non è ancora stato adottato, i tassi dell'imposta sul valore aggiunto precedentemente fissati rimangono applicabili fino all'entrata in vigore di nuovi tassi.

7. In deroga al paragrafo 1, se alla data del 1° gennaio dell'esercizio in questione non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri le norme di calcolo della base imponibile uniforme per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il contributo finanziario che deve versare al bilancio delle Comunità uno Stato membro che non applica ancora tale base imponibile uniforme è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri. Il bilancio è completato con entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, conformemente al paragrafo 1, e riscosse dagli altri Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena siano applicate in tutti gli Stati membri le norme di calcolo della base imponibile uniforme per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

8. Per l'applicazione del paragrafo 7 s'intende per prodotto nazionale lordo il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 4

1. Le entrate di cui agli articoli 2 e 3 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità.

2. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche delle Comunità europee non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri, il cui importo ed il cui criterio di ripartizione sono determinati da una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 5

Le Comunità rimborsano a ciascuno Stato membro, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi versati conformemente all'articolo 2, primo comma.

Articolo 6

L'eccedenza eventuale delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Articolo 7

1. Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2 e 3 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine.

Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione.

2. Salvo la verifica dei conti prevista all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e salvo i controlli organizzati ai sensi dell'articolo 209, lettera c), di tale trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione, nonché alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 8

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore:

- per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 4, il secondo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche previste dal secondo comma;
- per quanto concerne le altre disposizioni, il secondo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche o il secondo giorno successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica dei trattati d'adesione della Spagna e del Portogallo da parte degli attuali Stati membri, con prevalenza della data più tarda, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non decida altrimenti.

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, la presente decisione ha efficacia dal 1° gennaio 1986 e la decisione del 21 aprile 1970 è abrogata alla stessa data. Ove necessario, ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 deve essere considerato fatto alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

1984

La relazione generale sull'attività delle Comunità viene pubblicata annualmente dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 18 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La relazione, che viene presentata al Parlamento europeo, fornisce un quadro globale delle attività comunitarie svolte durante l'anno precedente.

396 pagine, 9 grafici

ISBN 92-825-4860-0

CB-41-84-814-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: FB 250 LIT 7 700

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1984

**PUBBLICATA IN CONNESSIONE CON LA «DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE
SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE»**

Il presente documento costituisce la decima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

436 pagine, 13 grafici

ISBN 92-825-4689-6

CB-41-84-765-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: FB 950 LIT 29 300

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DOCUMENTO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Nona relazione annuale (1983)

Istituito nel 1975, l'FESR è un fondo strutturale comunitario destinato a correggere i principali squilibri regionali della Comunità. È per questo che gli aiuti dell'FESR vengono concessi a quelle zone e regioni che presentano degli squilibri dovuti in particolare alla prevalenza delle attività agricole, alle trasformazioni industriali o ad una sottoccupazione strutturale. Queste regioni vengono definite di comune accordo con gli Stati membri e coincidono in genere con le zone che beneficiano già degli aiuti nazionali a finalità regionale, autorizzati dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 94 del trattato CEE. L'FESR interviene infatti mediante la concessione di sovvenzioni, al fine di sostenere e completare gli sforzi nazionali in favore dello sviluppo regionale.

Oltre al resoconto delle attività dell'anno 1983, questo documento presenta una retrospettiva dei nove anni di esistenza dell'FESR (1975-1983).

134 pagine

ISBN 92-825-4776-0

CB-41-84-911-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa: FB 500 LIT 15 400

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 1984 le tavole della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono indicizzate mediante il thesaurus EUROVOC.

Il thesaurus EUROVOC consiste in un elenco di termini normalizzati e costituisce un vocabolario controllato che copre i vari campi del linguaggio comunitario.

Gli interessati possono richiedere i due thesauri, alfabetico e tematico, pubblicati in allegato alle tavole della *Gazzetta ufficiale*, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.

Gli abbonati alla *Gazzetta ufficiale* saranno serviti gratuitamente su richiesta.